

Legge regionale 20 giugno 1977 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Art. 18

(5)(9)(10)

La concessione dei contributi in conto capitale previsti agli articoli 15 e 16 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.

Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l' erogazione degli stessi avviene di norma:

- 1) nella misura del 50% dell' importo del contributo concesso, dopo l' accertamento dell' avvenuto inizio dei lavori;
- 2) nella misura dell' ulteriore 40% dopo l' accertamento della conformità dei lavori al progetto approvato e dell' avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori previsti in progetto;
- 3) nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, da parte dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b) della presente legge o in mancanza da tecnici appositamente incaricati dal Sindaco.

(4)(6)(7)(8)(11)

Note:

1 Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 70/1978

2 Parole implicitamente sostituite al terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984

3 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 8, L. R. 53/1984

4 Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 53/1984

- 5** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
- 6** Parole sostituite al secondo comma da art. 4, comma 1, L. R. 26/1988
- 7** Parole sostituite al secondo comma da art. 1, comma 1, L. R. 24/1989
- 8** Parole sostituite al secondo comma da art. 5, comma 1, L. R. 50/1990
- 9** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 4, L. R. 48/1991
- 10** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 41/1992
- 11** Secondo comma abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 37/1993